

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2461 del 18/05/2018
Oggetto	RA18A0007 DITTA CONDOMINIO NIBALLO -CONCESSIONE SEMPLIFICATA DI PRELIEVO CON AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI NUOVO POZZO
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2562 del 18/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno diciotto MAGGIO 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

OGGETTO: ACQUE DEMANIO IDRICO
ACQUE SOTTERRANEE
PROCEDIMENTO RA18A0007
COMUNE DI FAENZA
DITTA CONDOMINIO NIBALLO
USO IGIENICO O ASSIMILATO (IRRIGAZIONE AREA VERDE COMUNE
CONDOMINIALE)
CONCESSIONE SEMPLIFICATA DI PRELIEVO CON AUTORIZZAZIONE
ALLA PERFORAZIONE DI NUOVO POZZO

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- il Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n. 4 concernente le disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque;

- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622 e DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1622/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1237/2016 "Disposizione per la restituzione delle cauzioni a garanzia delle concessioni di demanio idrico in attuazione della L.R. 13/2015;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpaee sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1415/2016 "Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";

PRESO ATTO della domanda di concessione presentata dal sig. Palombi Pier Francesco, CF PLMPFR83R04H199X, in qualità di legale rappresentante (Amministratore di condominio) della ditta Condominio Niballo, CF 90025750390, assunta agli atti con il prot. PGRA/2018/2048 del 13/02/2018, integrata con prot. PGRA/2018/0004122 del 29/03/2018, per l'utilizzo di acque pubbliche sotterranee in Comune di Faenza (Ra), ad uso igienico ed assimilati (irrigazione area verde comune condominiale), procedimento RA18A0007;

ESAMINATA la documentazione si evince che:

- l'opera di prelievo sarà ubicata in comune di Faenza, su terreno distinto nel NCT di detto comune al foglio n. 175 mappale 1281 di proprietà del medesimo;
- il prelievo avverrà mediante un pozzo da perforare avente un diametro esterno di circa mm 100 e una profondità di circa 28 metri dal piano di campagna, equipaggiato con elettropompa con una portata massima di 10 l/s;
- la quantità d'acqua massima richiesta, in via cautelativa, è pari complessivamente a mc/anno 2.500;
- non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta, non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

CONSIDERATO che il prelievo richiesto è assoggettato al procedimento di concessione semplificata di cui al titolo IV, art. 36 e seguenti del Regolamento Regionale n. 41/2001;

ACCERTATO che risulta la compatibilità con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR 1781/2015 (allegato 5) e DGR 2067/2015 del prelievo di cui trattasi che ricade nel corpo idrico:

- 0532ER DQ2 CC - Conoide Lamone - confinato
- STATO quantitativo SQUAS: SCARSO
STATO qualitativo SCAS: BUONO

da cui risulta un Rischio Ambientale di tipo A (Attrazione) - Le derivazioni sono compatibili fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali che regolano la materia;

ACCERTATO, inoltre, che trattandosi di un uso ascrivibile all'uso igienico o assimilato, finalizzato alla irrigazione di un'area verde comune condominiale, di superficie pari a circa ha 00.30.00, le verifiche effettuate portano a ritenere che la quantità di risorsa richiesta, pari a 2.500 mc/anno, sia superiore al fabbisogno medio annuo, assimilabile a quello di prato stabile, pari a circa 1.290 mc/anno ($4.300 \text{ mc/anno} \times \text{ha } 00.03.00 = 1.290 \text{ mc/anno}$);

PRESO ATTO della nota assunta al protocollo con il n. PGRA/2018/0006039 in data 09/05/2018 con la quale l'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po, esprime parere favorevole, indicando la prescrizioni di limitare il quantitativo del prelievo a circa 1.290 mc/anno in modo da rispondere alle necessità evidenziate dal Piano di Gestione delle Acque vigente nel territorio ravennate;

RITENUTO che sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita la concessione possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Regolamento Regionale 41/2001, per l'uso igienico o assimilato, finalizzato alla irrigazione di un'area verde comune condominiale;

DATO ATTO che il richiedente ha dimostrato di aver versato in data 28/12/2017, ai sensi dell'art.153 della LR n.3/99 e della DGR 2242/05, l'importo complessivo pari ad € 99,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto comportante l'autorizzazione alla perforazione (art.16 RR 41/01);

PRESO ATTO che il richiedente ha presentato il disciplinare firmato per accettazione unitamente alle attestazioni dei pagamenti relativi al deposito cauzionale ed al canone;

CONSIDERATO che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone e delle relativi valutazioni di congruenza del prelievo, la destinazione d'uso della richiesta concessione rientra nell'uso irrigazione agricola di cui alla lett. f) dell'art.152, della citata LR 3/99, così come modificato ed integrato dalla DGR n.65/2015;

DATO CONTO che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Alberto Rebucci;

TENUTO CONTO che fini di trasparenza il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale di Arpae

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento,

D E T E R M I N A

per i motivi indicati in premessa:

- A)** di rilasciare alla ditta Condominio Niballo, CF 90025750390, la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Faenza, da destinarsi all'**uso igienico o assimilato, finalizzato alla irrigazione di un'area verde comune condominiale**, procedimento RA18A0007;
- B)** di autorizzare la perforazione di un nuovo pozzo ubicato in comune di Faenza, distinto catastalmente al foglio 175 mapp. 1281, della profondità di progetto pari a 28 metri ed un diametro esterno di 100 mm;
- C)** di fissare la quantità d'acqua massima prelevabile pari alla portata di **10 l/sec** corrispondente ad un volume annuo complessivo di circa **1.290 mc** nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione;
- D)** di stabilire che la concessione si rilasciata fino alla data del **31/12/2022**;
- E)** di approvare il Disciplinare di concessione, parte integrante del presente atto e, contenente obblighi, condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sotterranee;
- F)** di dare atto che in data 28/12/2017 sono state versate le spese di istruttoria pari ad € 99,00;
- G)** di fissare, sulla base della normativa citata in premessa, il canone relativo all'anno 2018 pari ad € **108,30**, (calcolando gli otto dodicesimi del canone per l'intero anno 2018, fissato in € 162,45), dando atto che tale importo dovrà essere versato anticipatamente, all'atto del ritiro del presente provvedimento;
- H)** di fissare l'importo di € **250,00** quale deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, in base a quanto previsto dall'art.8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, dando atto che il medesimo dovrà essere versato prima del ritiro del provvedimento di concessione e che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
- I)** per il ritiro del presente provvedimento dovrà essere accertato l'avvenuto versamento degli importi relativi ai canoni dovuti e del deposito cauzionale;
- J)** di dare atto che ai fini di trasparenza il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale di Arpae;
- K)** di dare atto che la Struttura competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/06 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;
- L)** di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e ne sarà consegnata al concessionario copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
- M)** di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna;
- N)** che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
- O)** di dare atto, infine, che ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, contro il presente provvedimento si potrà ricorrere dinanzi al Tribunale Superiore AA.PP. entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul BURER o dalla

notifica dello stesso, conformemente a quanto sancito dagli art. 18, 140, 143 e 144 del TU 1775/33.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea per l'uso igienico o assimilato, finalizzato alla irrigazione di un'area verde comune condominiale, rilasciata alla ditta Condominio Niballo, CF 90025750390 .

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

Il prelievo di acqua pubblica sotterranea avverrà mediante un pozzo, da perforare, avente le seguenti caratteristiche:

- diametro esterno mm 100;
- profondità m 28;
- portata massima della pompa l/s 10;
- potenza della pompa Kw 1,0

Il prelievo è ubicato nel Comune di Faenza, su terreno di proprietà della medesima ditta, distinto catastalmente al foglio 175, mapp. n. 1281 avente le seguenti coordinate geografiche UTM*32: X= 732.068; Y= 907.221.

La risorsa derivata sarà utilizzata per uso **igienico o assimilato, finalizzato alla irrigazione di un'area verde comune condominiale.**

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- **portata massima l/s 10;**
- **volume annuo circa mc 1.290.**

Il prelievo di risorsa idrica potrà essere esercitato per tutti i mesi dell'anno. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Struttura concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

ART. 3

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'OPERA DI DERIVAZIONE

I lavori di perforazione del pozzo dovranno iniziare **entro 180 gg** dalla data del presente atto. Qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare il sito della ricerca oppure apportare variazioni alle caratteristiche del pozzo (modalità di perforazione, diametro, ecc.) se ne dovrà dare immediata comunicazione alla Struttura Autorizzazioni Concessioni - sede di Ravenna, che assumerà, in merito, gli opportuni provvedimenti. **In ogni caso il pozzo non potrà eccedere i metri 30 di profondità.**

Durante l'esecuzione dei lavori la Ditta richiedente dovrà osservare tutte le norme di sicurezza tese ad evitare danni alle persone ed alle cose, secondo quanto stabilito dagli

articoli 13 e 15 del D.P.R. 07.01.1956 n. 164. Al termine dei lavori le aperture esistenti nel suolo, siano esse in corrispondenza della testata del pozzo o dell'avampozzo, dovranno essere provviste di coperture, secondo quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. 27.04.1955 n. 547.

I materiali di rifiuto provenienti dallo scavo della perforazione dovranno smaltiti secondo le procedure di legge.

Entro 30 giorni dalla data di completamento dei suddetti lavori la Ditta concessionaria dovrà restituire al SAC la scheda contenente i dati del pozzo, allegata separatamente al provvedimento di concessione.

ART. 4

PRESCRIZIONI TECNICO-COSTRUTTIVE GENERALI

Ai fini della tutela dall'inquinamento accidentale delle falde e del rilevamento periodico dei livelli e della qualità delle acque emunte, dovranno essere eseguiti i seguenti lavori:

- cementazione della testa pozzo e della colonna fino al tetto della prima falda utile con idonea regimazione delle acque superficiali in adiacenza al pozzo stesso;
- installazione sulla tubazione di mandata di apposito rubinetto per il prelievo di campioni d'acqua;
- in caso di salienza l'erogazione dell'acqua dovrà essere regolata da dispositivo a tenuta.

La captazione di più falde, ovvero la messa in produzione di più livelli acquiferi, non è consentita.

La ditta incaricata della perforazione dovrà procedere con impianto di perforazione attrezzato, qualora sia necessario, provvedere al controllo di eruzioni di gas (con impiego quindi di fluidi pesanti di circolazione) e realizzare un'accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso.

Il ricercatore dovrà assicurare l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, con adeguate tecnologie e ciò anche in fase d'esercizio del pozzo, una volta ultimato.

ART. 5

COMUNICAZIONI

Al fine di consentire l'espletamento delle verifiche e dei controlli sull'osservanza delle prescrizioni impartite il titolare dovrà comunicare ad **ARPAE SAC - Piazza Caduti per la Libertà n. 2 - 48121 Ravenna, pec aora@cert.arpa.emr.it**, i seguenti elementi:

- **data d'inizio dei lavori di ricerca con preavviso di almeno dieci giorni;**
- **data prevista per il completamento dell'opera di captazione (posa in opera della colonna filtrante) con non meno di tre giorni d'anticipo;**
- **esito della ricerca entro trenta giorni dalla data di completamento dei lavori, per mezzo di apposita lettera corredata da una relazione integrativa contenente:**
 1. **esatta localizzazione della perforazione su planimetria e CTR;**
 2. **descrizione delle modalità esecutive della perforazione, diametro e profondità del pozzo, quote delle finestrate, modalità costruttive delle opere a protezione del pozzo;**
 3. **stratigrafia dei terreni attraversati;**
 4. **tipologia e caratteristiche tecniche della pompa che si prevede di installare;**
 5. **tipo di falda captata;**

ART. 6

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione della Struttura concedente.

Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare alla Struttura concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere alla installazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, alle scadenze fissate, i risultati delle misurazioni effettuate.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Struttura concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 7

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione, ai sensi della DGR 787 del 09/06/2014 è **rilasciata fino al 31 dicembre 2022**, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà della Struttura concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dalla Struttura concedente.

ART. 8 CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 9 DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 10 RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo sessanta giorni prima della scadenza della concessione**, e quindi entro il **31 dicembre 2022**, ai sensi del R.R. 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla Struttura competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Struttura concedente.

ART. 11 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del concessionario, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Ravenna, li, _____

Nome e Cognome _____

Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.